



Giovedì 22/05/2025

## **Straordinari nel settore sanitario: le misure della Legge di Bilancio nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate**

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con la Circolare n. 4 del 16 maggio l'Agenzia delle Entrate illustra le novità fiscali in materia d'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e tassazione dei redditi di lavoro dipendente contenute nella Legge di bilancio 2025, ed in materia di redditi da lavoro dipendente introdotte con il Decreto n. 192/2024 (c.d. Decreto delegato).

In materia di redditi dal lavoro dipendente l'Agenzia, oltre ad illustrare le modifiche apportate dall'articolo 3 del decreto delegato, commenta le misure introdotte dalla Legge di bilancio 2025 in materia di:

- premi erogati agli atleti che vinceranno medaglie alle Olimpiadi di Milano-Cortina;
- compensi straordinari nel comparto sanitario;
- premi di produttività ;
- welfare aziendale;
- detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere;
- detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande;
- compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche.

Relativamente ai compensi straordinari nel comparto sanitario, il comma 354 della Legge di bilancio 2025 introduce un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali con aliquota agevolata pari al 5% sui compensi per il lavoro straordinario, di cui all'articolo 47 del CCNL Comparto Sanità , relativo al triennio 2019-2021, prestato dagli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN).

A riguardo l'Agenzia chiarisce che le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del lavoro e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Inoltre, la prestazione di lavoro straordinario "è espressamente autorizzata dal dirigente o dal responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle aziende e dagli enti del SSN, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione, fatta eccezione per quei casi di urgenza in cui, a garanzia dei livelli di assistenza, non sia possibile l'autorizzazione preventiva ed esplicita del dirigente o del responsabile. L'imposta sostitutiva, viene chiarito nella circolare, viene applicata dal sostituto d'imposta ai compensi erogati a decorrere dall'anno 2025, fatto salvo il principio di cassa allargato previsto dall'articolo 51, comma 1, ultimo periodo, del Tuir.

La norma, dunque, si applica ai compensi erogati a decorrere dal 1° gennaio 2025 (fatto salvo il principio di cassa allargato), indipendentemente dalla data di svolgimento della prestazione.

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

<https://www.agenziaentrate.gov.it>